



Città di
San Giorgio a Cremano
Settore Patrimonio, Commercio, Cultura, Sport e Tempo Libero

*Allegato alla delibera di C.C.
n. 148 del 20/11/2013
Il Segretario Generale
F.to Dr. Pasquale Incarnato*

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 148 del 20/11/2013

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

INDICE GENERALE

- art. 1 - Oggetto del Regolamento
- art. 2 - Definizioni
- art. 3 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività
- art. 4 - Modalità per lo svolgimento dell'attività
- art. 5 - Divieti
- art. 6 - Segnalazione certificata di inizio di attività.
- art. 7 - I controlli sulle operazioni effettuate con segnalazione certificata di inizio di attività
- art. 8 - Trasferimento di titolarità
- art. 9 - Trasferimento di sede
- art. 10 - Sospensione e cessazione dell'attività
- art. 11 - Divieto di prosecuzione dell'attività
- art. 12 - Aspetti igienico-sanitari
- art. 13 - Orari e tariffe
- art. 14 - Vendita prodotti
- art. 15 - Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature – conduzione igienica delle attività
- art. 16 - Controlli
- art. 17 - Sanzioni
- art. 18 - Norme transitorie
- art. 19 - Validità

TABELLA A - Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing

art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le seguenti attività, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali:

- a. acconciatore, ai sensi delle leggi n.161 del 14.2.1963, come modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142 e n.174 del 17.08.2005 ed ulteriormente modificata dai DD.LL.GG.SS. n.59/2010 e 147/2012 e fino all'emanazione della relativa legge regionale attuativa;
- b. estetista, ai sensi della legge 4.01.1990 n.1, come modificata dai DD.LL.GG.SS. n.59/2010 e 147/2012;
- c. tatuatori e piercing, secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8./156 del 05.02.1998, della circolare del Ministero della Sanità 2.8./633 del 16.07.1998, nonché delle disposizioni dell'Assessorato Regionale alla Sanità, trasmesse con nota n. F.D. 1163 del 30.3.2001 e delle "linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza", approvate con deliberazione della G.R.C. n. 157 del 25.2.2010, pubblicata sul B.U.R.C. n. 20 dell'8.3.2010.

2. Il Regolamento inoltre disciplina il procedimento delle suddette attività secondo quanto stabilito dalla Legge quadro per l'artigianato 8.08.1985 n. 443, dalla legge 2.04.2007 n. 40 di conversione con modificazioni del decreto-legge 31.01.2007 n. 7 e dall'art. 19 della legge 7.08.1990 n. 241 e s.m. e i..

art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a. attività di **acconciatore**, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

E' inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.

b. attività di **barbiere**, quella comprendente le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.

c. attività di **estetista**, quella definita dall'art. 1 della Legge 4.1.1990, n. 1 e s.m.i., comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

2. Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista di cui alla lett. c) del comma 1, si intendono:

- a. per centro di abbronzatura o "solarium", quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A, e quindi deve essere presente un estetista qualificato;
- b. per attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- c. per attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente", quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;
- d. i trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco;
- e. per mansione di onicotecnico, quella svolta in forma esclusiva, consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti simili, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione e non la semplice attività di decorazione delle unghie artificiali;

3. Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- a. i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie, svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- b. l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- c. le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi .

4. Ai fini del presente Regolamento si intendono regolamentate le attività di:

- a. **tatuaggio**, cioè l'attività inerente l'inserimento di sostanze chimiche (pigmenti) di diverso colore negli strati intracutanei (derma), con lo scopo di rendere visibile e permanente l'effetto cromatico e decorativo sulla pelle, detto "tatuaggio ornamentale";
- b. **piercing**, cioè l'attività inerente all'inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

art. 3

Requisiti per lo svolgimento dell'attività

1. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscrivere/annotare al Registro Imprese di cui alla Legge 29.12.1993 n. 580 e s.m.i. o all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della Legge 8.08.1985 n. 443 e s.m.i., qualora presentino i requisiti previsti dalla legge medesima.

2. Gli acconciatori e gli estetisti che intendono esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Legge 8.8.1985, n. 443 e s.m.i., sono tenuti ad iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima Legge.

3. Lo svolgimento dell'attività di **acconciatore**, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa

antimafia e della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 3, 6 e 7 delle legge n.174/2005 e s.m.i..

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

- **in caso di ditta individuale:** dal titolare nel caso di impresa artigiana oppure dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;
- **in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985:** da almeno un socio partecipante all'attività;
- **in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985:** dal Direttore tecnico.

4. Lo svolgimento dell'attività di *estetista*, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990 e s.m.i..

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

- **in caso di ditta individuale:** dal titolare nel caso di impresa artigiana oppure dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;
- **in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985:** da almeno un socio partecipante all'attività;
- **in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985:** dal Direttore tecnico.

5. Lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia, nonché al possesso dei requisiti soggettivi previsti al punto 3 delle "linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza", approvate con deliberazione della G.R.C. n. 157 del 25.2.2010

6. Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di tali requisiti.

art. 4

Modalità per lo svolgimento dell'attività

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte:

a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, le strutture turistico ricettive, o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;

b) presso il domicilio dell' esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienicosanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche, fermo restando l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali, destinati in modo esclusivo all'attività, devono in ogni caso essere separati da quelli adibiti ad abitazione, dotati di un accesso indipendente, di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti del laboratorio.

2. E' consentita l'esecuzione delle prestazioni delle attività di acconciatore ed estetista presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata, ovvero in occasione di matrimoni, comunioni o altre ricorrenze che richiedano la presenza straordinaria dell'acconciatore presso il domicilio del cliente. In tal caso è fatto obbligo al titolare o al personale appositamente incaricato di recare con se copia della Autorizzazione/DIA/Segnalazione certificata di inizio di attività.
3. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.
4. Una stessa impresa può essere titolare di più titoli abilitativi per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti nel presente Regolamento.
5. Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente Regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista nell'ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore, ovvero mediante la costituzione di una società.
6. L'attività di acconciatore e di estetista possono essere esercitate congiuntamente, purché nel rispetto dei requisiti professionali e di ogni altro requisito previsto dal presente Regolamento.

art. 5 Divieti

1. L'esercizio non può essere attivato se non sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa antimafia e di qualificazione professionale, se i locali non sono conformi ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari e se preventivamente non è stata presentata al Comune la Segnalazione certificata di inizio di attività di cui al successivo art.6.
2. All'interno degli esercizi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento sono vietate prestazioni non inerenti l'attività, salvo specifica autorizzazione, a seguito di idonea istruttoria di verifica del permanere dei requisiti per tale attività.
3. Le attività di cui al presente Regolamento non possono svolgersi in forma ambulante o su area pubblica.

art. 6

Segnalazione certificata di inizio di attività

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, il subingresso, il trasferimento e le modifiche dei locali esistenti è soggetta a Segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare, ai sensi del DPR 160/2010, esclusivamente in via telematica, e va accompagnata, ad eccezione dell'ipotesi di subingresso senza modifiche, da apposita asseverazione di tecnici abilitati, dagli elaborati necessari e da una dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, redatta secondo apposita modulistica, circa:
 - a) il possesso dei requisiti professionali e il rispetto della normativa antimafia;

- b) la conformità dell'esercizio e dell'attività ai requisiti oggettivi di cui all'art. 15 del presente Regolamento;
- c) il rispetto dei requisiti urbanistici ed edilizi e della destinazione d'uso dei locali.

2. La Segnalazione certificata di inizio di attività deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, al competente SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) utilizzando la modulistica appositamente predisposta dallo stesso.

3. Deve essere comunicato al SUAP, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e del direttore tecnico e la cessazione dell'attività.

4. L'attività oggetto della Segnalazione certificata di inizio di attività può iniziare immediatamente.

5. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata dalla copia della Segnalazione certificata di inizio di attività da cui risulta la data di presentazione della stessa al SUAP, ovvero dalla sua regolarizzazione e/o completamento, con allegata la documentazione presentata a corredo, asseverazioni di tecnici abilitati relative al rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

art. 7

I controlli sulle operazioni effettuate con segnalazione certificata di inizio di attività

1. Il responsabile del procedimento, competente a ricevere la segnalazione certificata di inizio di attività, provvede:

- a) a verificare la completezza della dichiarazione e della documentazione presentata;
- b) ad accertare che l'operazione richiesta rientri fra le fattispecie previste dal Regolamento.

2. Qualora la segnalazione certificata di inizio di attività non risulti regolare o completa con la prescritta documentazione, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, sempre in via telematica, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine massimo per provvedere alla rettifica o al completamento. In questo caso il termine per dare inizio alle operazioni dichiarate resta sospeso fino alla data della rettifica o del completamento della dichiarazione.

3. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal SUAP, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

4. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies della legge n. 241/1990.

5. Il controllo di merito dei contenuti dell'autocertificazione allegata alla segnalazione certificata di inizio di attività e della corrispondenza della documentazione presentata a corredo della SCIA stessa alle operazioni dichiarate o ultimate a quanto attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, viene effettuato in tutti i casi in cui esistano ragionevoli dubbi sul contenuto delle

dichiarazioni e della documentazione e comunque su un campione individuato da apposito provvedimento del Responsabile della Struttura.

art. 8

Trasferimento di titolarità

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà di uno degli esercizi di cui al presente Regolamento, per atto tra vivi o per causa di morte, è consentito, a seguito di presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18.
2. Il subentrante per atto fra vivi o per causa di morte, in possesso della qualifica professionale, può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, solo dopo aver presentato segnalazione certificata di inizio di attività con attestazione del rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
3. Il subentrante per causa di morte, non in possesso della qualificazione professionale, ha facoltà di comunicare all'Amministrazione comunale la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data dell'evento.
4. Nel caso di invalidità permanente, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa di acconciatore ed estetista può continuare l'attività, dandone comunicazione al SUAP, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato anche in mancanza dei requisiti professionali, purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso.

art 9

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento dell'esercizio in nuovi locali può avvenire previa presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

art. 10

Sospensione e cessazione dell'attività

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o della Segnalazione certificata di inizio di attività è tenuto a comunicare al Comune la sospensione dell'attività, se questa si protrae per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Qualora la sospensione dell'attività sia superiore ai sei mesi, alla riattivazione il titolare dovrà presentare al SUAP una comunicazione nella quale si attesti il permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente.

3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione / Segnalazione certificata di inizio di attività è tenuto a comunicare al SUAP la cessazione dell'attività.

art. 11

Divieto di prosecuzione dell'attività

1. E' fatto divieto di proseguire l'attività nei seguenti casi:

- a) per morte del titolare salvo quanto previsto dall'art. 8, 4 comma, del presente Regolamento;
- b) per perdita da parte del titolare dei requisiti antimafia richiesti;
- c) per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali ed il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
- d) per abuso della professione.

art. 12

Aspetti igienico-sanitari

1. Il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere copia delle Segnalazioni certificate di inizio di attività per l'apertura, trasferimento e modifiche dell'attività e degli atti amministrativi, all'Azienda Sanitaria Locale per l'aggiornamento dell'anagrafica ditte e per l'attività di vigilanza secondo i criteri di programmazione.

2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui al successivo art.15, la documentazione trasmessa in allegato alla segnalazione di cui al precedente art. 6 dovrà almeno contenere:

- a) Planimetria quotata in triplice copia dei locali (scala non inferiore a 1:100), firmata da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, il loro indice di illuminazione-ventilazione, destinazione d'uso e il layout dell'attività;
- b) Asseverazione a firma di un tecnico iscritto all'albo sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell'attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione), che risponda alle indicazioni contenute nel presente Regolamento; con detta asseverazione il tecnico dovrà altresì attestare la rispondenza dei locali e del processo produttivo a tutte le prescrizioni del presente regolamento;
- c) Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante;
- d) Numero massimo degli addetti previsti.

art. 13

Orari e tariffe

1. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme legislative in materia e dell'ordinanza sindacale n. 27 del 24.2.2012, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui al presente regolamento sono liberamente determinati dall'esercente. Sono abrogati in conseguenza tutti gli obblighi in materia di rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, nonché della chiusura domenicale e festiva.

2. È fatto unicamente obbligo all' esercente di rispettare l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno del locale di esercizio dell'attività.
3. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

art. 14

Vendita prodotti

Alle imprese che svolgono attività di acconciatore e di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31.3.1998, n. 114, così come stabilito dall'art. 4 del Decreto medesimo e precisato dalla circolare MICA 3459/C del 18.1.1999 e come stabilito dall'art.7 della L 1/90 e dall'art.2, comma 5 della L 174/2005.

art. 15

Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature- Conduzione igienica delle attività

1. In tutte le tipologie di esercizio deve essere rispettato quanto di seguito riportato in materia di disponibilità di locali- spazi e di caratteristiche costruttive-tecnologiche:
 - a. i locali in cui si esercitano le attività di cui al presente Regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune in materia di destinazione d'uso, altezze e superfici minime ventilanti e illuminanti naturali dei locali, oltre a quanto previsto dalla successiva lett. k) del presente articolo. Detti locali devono essere mantenuti sempre puliti e periodicamente disinfettati;
 - b. il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e tale pertanto da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione;
 - c. le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 da terra;
 - d. i locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, in maniera adeguata alle attività svolte, con rubinetti ed idonei lavandini fissi in maiolica o materiale similare distinti per l'uso diretto dei clienti e per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura;
 - e. l'esercizio deve garantire la presenza di una zona per attesa/reception/attività amministrative;
 - f. deve essere presente un servizio igienico, dotato di antibagno, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, all'interno dell'unità strutturale, dotato di lavabo, con distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido. Qualora il numero degli addetti sia uguale o superiore a 5, è necessario prevedere un ulteriore servizio igienico e uno spogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro. Nel caso in cui il numero degli operatori sia inferiore a 5, è possibile collocare tali armadietti nell'antibagno, se sufficientemente dimensionato;
 - g. servizi igienici e spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca ricambi come previsto dalla norma UNI 10339;
 - h. deve essere previsto un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili;

i. deve essere previsto un contenitore per i rifiuti di materiale lavabile e un ripostiglio per materiali ed attrezzature per la pulizia. In sostituzione del ripostiglio può essere utilizzata un armadio di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature;

j. qualora le postazioni di lavoro siano ricavate da un unico locale, le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a 2,20 m. al fine di assicurare adeguata aerilluminazione naturale e garantire la privacy;

k. per gli altri parametri ambientali, i locali di lavoro devono ottemperare alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

l. devono essere presenti le certificazioni di conformità e i manuali d'uso delle apparecchiature e le certificazioni di conformità elettrica degli impianti;

m. i sedili e i lettini devono essere costituiti di materiale lavabile e disinfettabile;

n. deve essere presente un armadietto di pronto soccorso contenente il materiale di prima medicazione.

2. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, i locali per attività di **acconciatore** devono altresì rispondere ai requisiti o prescrizioni particolari di seguito riportate:

a. locale/zona preparazione e applicazione delle tinture dotato di aerazione naturale e comunque suscettibile di un rapido ricambio d'aria anche mediante aerazione e ventilazione forzata in base alle norme UNI 10339;

b. locale/i di lavoro con zona lavaggio teste, postazioni di lavoro disposte in modo da permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza;

c. locale – contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili;

d. qualora l'attività sia inserita all'interno di palestre o altri esercizi, si potrà avvalere dei servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui si trova.

3. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, l'attività di **estetista** dovrà garantire quanto di seguito riportato. Ogni esercizio deve disporre di:

a. postazioni di lavoro (all'interno di locali e/o box) di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle specifiche attività anche in relazione alle attrezzature – apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 10 mq (mq 4 per lampade abbronzanti facciali e docce solari);

b. vano doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti nell'attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi), e comunque almeno 1 doccia ogni 4 box di tali trattamenti;

c. le postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es. massaggi, peeling, applicazione di fanghi, pulizia del viso) devono essere dotate di lavandino – punto lavamani con acqua potabile calda e fredda. Si può derogare dall'installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box (lavabo in comune);

d. negli esercizi in cui viene svolta l'attività di estetista è vietato l'uso di apparecchiature diverse da quelle elencate nell'allegato alla legge n. 1/1990;

e. relativamente agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico si rimanda inoltre al Decreto previsto dall'art. 10 della Legge n. 1/1990, che individua le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione nonché le cautele d'uso;

f. per la sauna e il bagno turco, qualora vengano messi a disposizione di più utenti contemporaneamente e di sesso diverso, devono essere forniti di spogliatoio utenti, servizio igienico e doccia divisi per sesso, e prevedere un locale/zona post trattamento per il relax;

g. dispositivi di allarme per attivare l'assistenza in caso di malore dell'utente che segnalino la situazione di emergenza in luoghi presidiati;

h. qualora sia inserito all'interno di palestre o altri esercizi, si potrà avvalere dei servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui si trova.

4. La mansione di **onicotecnico**, come definita nell'art.2, comma 2 lett e) del presente Regolamento, rientra nella sfera di applicazione della L. n. 1/90 e s.m.i. sull'attività di estetista, sia nel caso in cui detta prestazione sia svolta nell'ambito dell'attività di estetista complessivamente intesa, sia nel caso in cui venga prestata in via specifica ed esclusiva.

5. Le attività di **tatuatore** e **piercing** devono rispettare le prescrizioni individuate nelle "linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza", approvate con deliberazione della G.R.C. n. 157 del 25.2.2010. In particolare la struttura deve possedere i seguenti requisiti:

Requisiti strutturali

- a) locale per l'attesa, con spazio riservato all'accettazione ed alla amministrazione;
- b) servizi igienici dotati di antibagno, distributore automatico di sapone liquido e di asciugamani elettrico o monouso; dotazione minima un unico servizio igienico per operatori e clienti;
- c) locale per la esecuzione delle procedure di tatuaggio e/o piercing con :
 - spazio riservato a spogliatoio per gli utenti. A tale scopo può essere destinato anche un apposito locale, se provvisto di accesso diretto al locale dove si praticano le attività;
 - un servizio igienico con lavandino dotato di rubinetti con sistema di apertura non manuale;

Inoltre, il locale deve possedere:

- superficie non inferiore a mq. 16 e possono trovarvi idonea allocazione una zona per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione del materiale non monouso mediante idonea apparecchiatura (autoclave, ecc) e armadi a chiusura ermetica per la conservazione di materiali puliti e sterilizzati. In caso di possibile allocazione in altri locali delle richiamate funzioni, l'ampiezza del locale per la esecuzione delle procedure di tatuaggi e piercing può ridursi a 10 mq. Tali parametri si riferiscono a strutture presso le quali esercita un solo tatuatore / piercer; per ogni unità operativa in più vanno previsti ulteriori mq 6.
- altezza non inferiore a m. 2,70 fatte salve le diverse disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali;
- pavimento e pareti devono essere rivestiti, senza soluzione di continuità, con materiale di facile detersione; in particolare le pareti devono essere rivestite preferibilmente a tutta altezza o comunque per una misura non inferiore a 1,80m.
- deve essere inoltre assicurata adeguata areazione, nonché adeguata illuminazione naturale ed artificiale;

d) gli impianti idro-termosanitari ed elettrici devono essere rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti normative.

Misure e prescrizioni Igienico-sanitarie

- valutare preventivamente lo stato della cute del soggetto su cui effettuare la procedura per accertarne l'integrità, in particolare le procedure non vanno effettuate su soggetti con lesioni cutanee o delle mucose e nel caso di ustioni o di esiti cicatriziali delle stesse;
- provvedere, prima di effettuare qualsiasi manovra a rischio di contaminazione, ad un accurato lavaggio delle mani con soluzione disinfettante;
- indossare, per la durata dell'intera procedura, guanti in lattice monouso (meglio se sterili), mascherine monouso e camice.
- sottoporre strumenti e materiale a sterilizzazione a vapore (autoclave 121°C per un minimo di 20 minuti) o a calore secco (170°C per due ore). Nel caso in cui le procedure di sanificazione suddette non possano essere applicate per le caratteristiche strumentali del materiale stesso, va effettuata

disinfezione con disinfettanti ad alto livello, nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti. Il materiale e lo strumentario sterilizzato va custodito in apposite confezioni ed in armadi dedicati;

- utilizzare aghi e taglienti rigorosamente monouso;
- sterilizzare con idonea procedura la testata sulla quale sono montati gli aghi che devono essere rigorosamente monouso, nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature elettriche per tatuaggi con aghi che penetrano nella cute per portare in profondità il pigmento;
- utilizzare pigmenti atossici, sterili e certificati come tali dalle aziende produttrici. Il circuito utilizzato (passaggio del pigmento dal contenitore commerciale al contenitore monouso) va sostituito ad ogni operazione. Il pigmento avanzato nel corso della procedura non è assolutamente riutilizzabile e va smaltito;
- smaltire correttamente, nel rispetto delle vigenti normative, il materiale non assimilabile a rifiuto urbano;
- fornire all'utente opportune informazioni sugli effetti a distanza delle procedure di tatuaggio e piercing in attuazione del punto 3 della circolare ministeriale n 2.8.156/98 (Allegato 1a delle linee guida regionali);
- verificare, prima dell'effettuazione della procedura, che il richiedente sia maggiorenne, in caso contrario acquisire l'autorizzazione del genitore (Allegato 1b delle linee guida regionali);
- istituire e detenere, presso la struttura autorizzata, registro delle prestazioni che riporti le generalità complete del cliente, la procedura effettuata, l'autorizzazione del genitore
- nel caso di cliente minorenne - la dichiarazione firmata del cliente di essere edotto sulla procedura e sulle conseguenze della procedura stessa (consenso informato - legge n 675/96 " Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e legge n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali").
- rilasciare all'utente attestazione, su carta intestata e firmata dall'operatore, in cui sono indicate: a) generalità del soggetto su cui si è effettuata la procedura di tatuaggio o di piercing; b) data di effettuazione; c) tipologia; d) individuazione del materiale usato. (Allegato 1c delle linee guida regionali).

art. 16

Controlli

1. Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso scuole, circoli privati o il domicilio dell' esercente, in cui si svolgono tali attività.

2. L'Azienda Sanitaria Locale effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

art. 17

Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981 e s.m.i. e dall'art 7 bis del Decreto legislativo n. 267/2000, secondo le graduazioni in relazione alle singole fattispecie riportate nella tabella A.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990 e s.m.i., o di chi esercita l'attività di estetista senza idoneo titolo abilitativo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della Legge n. 1/1990 e s.m.i..
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatore in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge n. 174/2005 e s.m.i., si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della Legge n. 174/2005 e s.m.i..
4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui alla Tabella A, il Comune può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di sette giorni, fino a un massimo di novanta.
5. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titoli abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed ambientale avvenuta dopo la sospensione dell'attività, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente.

art. 18

Norme transitorie

1. Gli esercizi che svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento alla data della sua entrata in vigore, ad eccezione dei barbieri a cui si applica il comma 3 del presente articolo, devono adeguarsi ai requisiti igienici dei locali di cui al precedente art. 15 entro cinque anni, fatto salvo l'ottenimento di specifica deroga, qualora siano messi in atto validi interventi compensativi che tendano al raggiungimento dell'obiettivo che la norma si prefigge.
2. Per il rilascio di tali provvedimenti di deroga, che devono essere specificatamente richiesti ed opportunamente motivati, il Comune acquisisce il parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente e, qualora l'intervento lo richieda, dell'Ufficio Tecnico del Comune.
3. Chi svolge l'attività di barbiere alla data di entrata in vigore della L.174/2005 e intende trasferire di sede la propria attività, dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 6 e i requisiti previsti dall'art. 15 del presente Regolamento per le attività di acconciatore. (eliminato ultimo periodo: ndr: requisiti sub ingresso barbieri)

art. 19

Validità

1. Il Regolamento comunale per l'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore alla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.
2. Il presente Regolamento abroga il precedente adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 6.3.2003, nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

TABELLA A.**Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing**

Genere della violazione	Importo	
	min.	max.
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difforni da quelli Dichiarati	80,00	500,00
Svolgimento dell'attività in locali non adibiti ad uso esclusivo da quelli in cui vengono esercitate altre attività	80,00	500,00
Svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio	80,00	500,00
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	80,00	500,00
Mancata apposizione, all'esterno dell'esercizio, ben visibile al pubblico, targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata nei casi previsti	30,00	186,00
Affidamento, da parte del titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di impresa societaria, la direzione tecnica dell'azienda a persona non in possesso della qualificazione professionale	80,00	500,00
Svolgimento di prestazioni diverse da quelle inerenti la qualifica professionale posseduta da parte di titolari, soci o direttori tecnici nelle società e nelle imprese individuali esercenti più attività	80,00	500,00
Apertura nuovi esercizi, trasferimento e modifica locali senza presentazione della SCIA	80,00	500,00
Modifica ai locali senza presentazione della SCIA.	80,00	500,00
Subentro negli esercizi esistenti senza presentazione della SCIA. per l'esercizio delle attività di tatuatore e piercing	80,00	500,00
Mancata ottemperanza all'ordine del Dirigente a non effettuare le operazioni dichiarate, in caso di inammissibilità della SCIA	80,00	500,00
Riattivazione dell'attività dopo una sospensione per un periodo		

superiore a sei mesi dell'attività in mancanza della preventiva comunicazione con attestazione del permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi	80,00	500,00
Inottemperanza all'obbligo di esposizione delle tariffe, del calendario e degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, ecc.	80,00	500,00
(eliminato: ndr: rispetto orari)		
Eeguire trattamenti di tatuaggio e piercing senza aver ottenuto il preventivo consenso informato dell'interessato o, se questo è di età inferiore di 18 anni, da chi esercita la patria potestà sul minore, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni	80,00	500,00
Inottemperanza ai provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività nei casi previsti	80,00	500,00
Inottemperanza ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività	80,00	500,00